

# RIFORMA FISCALE DECRETO IRPEF IRES MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Le novità su perdite, operazioni straordinarie, partecipazioni, conferimenti, liquidazioni, affrancamenti riserve, plusvalenze e operazioni fiscalmente neutre

**Oggi con Il Sole**

Decreto Irpef-Ires:  
le novità  
per imprese  
e professionisti

## Scissioni con scorporo

# Le poste scorporate conservano in bilancio il valore fiscale

Ai fini Pex, se l'operazione riguarda un'azienda, le partecipazioni ricevute si iscrivono come immobilizzazioni finanziarie

Pagina a cura di  
**Alessandro Germani**

Il decreto Irpef Ires, nell'ambito delle operazioni straordinarie, si occupa delle scissioni per scorporo. Mentre negli altri casi si tratta di interventi atti a modificare aspetti di operazioni ben collaudate, per tali scissioni c'è un intervento ex novo per disciplinare fiscalmente operazioni introdotte solo di recente. Infatti l'articolo 2506.1 del Codice civile, a seguito del Dlgs 19/2023 e in vigore dal 22 marzo 2023, ha riguardato solo gli aspetti civilistici. Così da più parti veniva invocata la disciplina fiscale dell'istituto, che fosse in ogni caso improntata ai criteri di neutralità fiscale previsti attualmente

dall'articolo 173 del Tuir.

La scissione per scorporo si effettua a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione (ma anche preesistenti) attribuendo le partecipazioni non al socio bensì direttamente alla scissa stessa. Essa si pone quale operazione speculare rispetto al conferimento.

L'articolo 16 del decreto Irpef Ires interviene nell'articolo 173 del Tuir, aggiungendo i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies.

### Le norme escluse

Viene chiarito che non si applicano le disposizioni dei commi 3, 7, 9 e 10 dell'articolo 173. Non c'è infatti il tema di ripartire il costo fiscale delle partici-

zioni nella scissa e nella beneficiaria in capo al socio: queste ultime quote sono tutte assegnate alla scissa.

Non si applica nemmeno il comma 7: la retrodatazione della scissione non è consentita nella scissione parziale.

Non si applica poi il comma 9 perché in relazione alle riserve la nuova norma contiene una



specifica previsione.

Né tantomeno si applica il comma 10, sulle posizioni soggettive laddove la beneficiaria sia di nuova costituzione, mentre se è preesistente vale il nuovo comma 15-quater.

#### La neutralità fiscale

In tema di neutralità fiscale classica dell'operazione è previsto che:

- la scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione (articolo 2506-quater, Codice civile)
- le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società

scissa alla data di efficacia della scissione

● tali attività e passività si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa, mentre per il computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo.

Giova notare come sia ribadito che lo scorporo può avere ad oggetto anche dei meri elementi che non configurano un'azienda. Ed inoltre che se lo scorporo ha ad oggetto un'azienda, ciò può ricomprendere anche l'avviamento. Si tratta infatti della stessa impostazione dei conferimenti d'azienda neutrali dove è stata sdoganata la possibilità di conferire anche fiscalmente l'avviamento. Essendo queste scissioni una modalità alternativa al conferimento, non poteva essere altrimenti circa la previsione del goodwill.

#### La Pex

A livello Pex in base all'oggetto dello scorporo è previsto che:

- se è un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;
- se sono partecipazioni con i requisiti Pex, senza considerare quello della lettera a) dell'articolo 87 del Tuir, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;
- se sono beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti Pex delle lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione Pex se e quando maturano i relativi requisiti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

22/3/23

#### L'introduzione

Data di entrata in vigore del Dlgs 19/2023, che ha disciplinato civilisticamente le scissioni per scorporo

## Conta il peso in rapporto al patrimonio della scissa

### La ripartizione

Perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace

Nella ripartizione delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) fra scissa e beneficiaria (articolo 173, comma 4, Tuir) va conteggiato il peso del valore contabile delle attività e passività trasferite rispetto al patrimonio netto (Pn) contabile della scissa risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione, senza

considerare crediti d'imposta chiesti a rimborso ed eccedenze utilizzabili in compensazione.

Al riguardo è utile l'esempio riportato nella relazione illustrativa, per cui occorre riportare il patrimonio netto ante operazione della scissa con quello (differenza fra attività e passività) trasferito alla beneficiaria. Così, se il Pn della scissa è di 2.000 e il valore delle attività e passività trasferite è 200, le posizioni soggettive sono attribuite alla beneficiaria per il 10% (200/2.000).

A seguito della scissione le riserve iscritte nel bilancio della scissa mantengono il loro regi-

me fiscale (anche perché non sono oggetto di trasferimento alla beneficiaria) mentre al patrimonio netto delle beneficiarie si applica il regime delle riserve di capitale (articolo 47, comma 5, Tuir).

Coerentemente con la neutralità fiscale dell'operazione transfrontaliera, in presenza di scissa non residente e di scorporo riguardante il trasferimento della stabile organizzazione ad una beneficiaria di nuova costituzione (la cosiddetta trasformazione della branch in subsidiary), l'assegnazione delle partecipazioni alla scissa non comporta tassa-

zione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni. Quindi la trasformazione della branch in una subsidiary con l'iscrizione delle partecipazioni in capo alla scissa non residente non determina tassazione.

Poiché è stato chiarito che l'operazione può avvenire anche a favore di una o più beneficiarie preesistenti, in tal caso per la ripartizione delle posizioni soggettive si applica il comma 10 dell'articolo 173.

Infine, come non è abusiva l'operazione di conferimento di

ramo d'azienda neutrale e successiva cessione in Pex delle partecipazioni (articolo 176, comma 3, Tuir), allo stesso modo non è abusiva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. Si tratta infatti dell'operazione speculare a quella di conferimento d'azienda e cessione in Pex delle partecipazioni rivenienti (si veda pagina 7).

Le nuove previsioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA